



COMUNE DI LA LOGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



LINEE GUIDA

PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO
NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2019

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	4
3. LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: DEFINIZIONI.....	5
3.1. Definizione di locale di "pubblico spettacolo".....	5
3.2. Locali ed attività non rientranti nella definizione di "locale di pubblico spettacolo".....	6
4. LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	9
5. MISURE DI SAFETY E SECURITY.....	10
5.1. Definizione di SAFETY e SECURITY.....	10
5.2. Le misure di SAFETY.....	10
5.3. Le misure di SECURITY.....	11
6. ITER AUTORIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	12
6.1. Classificazione principale.....	12
6.2. Manifestazioni complesse.....	15
6.3. Ulteriori adempimenti autorizzativi.....	15
6.3.1. Comunicazione per manifestazione di sorte locale.....	15
6.3.2. Autorizzazione temporanea all'esercizio di attività circense e burattini.....	15
6.3.3. Occupazione temporanea suolo pubblico.....	15
6.3.4. Deroga al superamento dei limiti acustici.....	15
7. IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	17
7.1. Contenuti minimi dei Piani di emergenza ed evacuazione.....	17
7.1.1. La relazione.....	17
7.1.2. La planimetria.....	19
8. AREE TIPIZZATE DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	20
8.1. Area estesa: Piazza Cavour, Via Bistolfi, Via Roma, piazza Paolo VI, Via Belli, Viale Maina.....	20
8.1.1. Deviazioni traffico e accessi per i mezzi di soccorso.....	20
8.1.2. Chiusure accessi, idranti, presidi polizia locale, DAE.....	21
9. LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE.....	22
10. INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI.....	23

1. PREMESSA

Gli eventi e le manifestazioni pubbliche sono un fatto comune, ricorrente e peculiare di una cittadinanza socialmente e culturalmente attiva e coinvolgono indistintamente piccoli agglomerati urbani e grandi metropoli.

Tralasciando i recenti fatti accaduti in Italia ed all'estero, pur senza trascurarne la gravità delle azioni e la drammaticità delle conseguenze, è senza dubbio necessario perseguire la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica anche nelle manifestazioni e negli eventi più comuni e circoscritti poiché molteplici sono i fattori di rischio che possono generare panico ed incidenti.

Le numerose variabili che caratterizzano una manifestazione pubblica ne condizionano infatti il rischio potenziale, il quale va mantenuto entro una soglia accettabile non essendo possibile, per definizione, il "rischio zero".

Gli *organizzatori di eventi pubblici*, attraverso dettagliate descrizioni e, ove necessario, documentazione tecnica forniscono una prima valutazione dei possibili fattori di rischio che dovranno poi essere ricevuti dall'amministrazione locale, in primis, quindi eventualmente dalle commissioni di vigilanza, dalla Prefettura, fino all'esame in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza qualora ricorra il caso.

In questa logica di riduzione del rischio e di tutela della pubblica incolumità i Comuni sono i soggetti che, in qualità di destinatari delle SCIA e/o delle richieste di autorizzazione propedeutici alla apertura dei luoghi degli eventi, devono essere in grado di valutare la bontà e l'efficacia delle misure di *safety* e *security* che gli organizzatori delle manifestazioni intendono attuare quando le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 18, 25, 68, 80 e 123 del T.U.L.P.S.

Allo scopo di agevolare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, gli uffici comunali competenti al controllo dei *Piani di Emergenza ed Evacuazione* predisposti dagli stessi organizzatori e preposti all'eventuale rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi, nonché gli altri soggetti istituzionali (Questure, Commissioni di Vigilanza, Forze dell'Ordine, Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, etc.) è stato ritenuto opportuno predisporre un documento contenente le *linee guida in materia di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche*.

Il presente documento rappresenta quindi uno strumento di indirizzo dell'Amministrazione comunale in ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione in fase di organizzazione, e di supporto agli uffici comunali nonché agli Enti sopra citati per poter verificare le misure di *safety* e di *security* necessarie a rendere accettabili i rischi residui dell'evento pubblico.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Seppur non sia stato modificato l'apparato legislativo di riferimento in materia di Pubblica Sicurezza, dopo alcuni rilevanti incidenti occorsi negli ultimi anni sono state emanate una serie di circolari (emanate dal Capo della Polizia, dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco e dal Ministero dell'Interno) con cui sono stati qualificati gli aspetti di *safety* - intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità - e quelli di *security* - a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica - che devono essere rafforzati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Il quadro normativo di riferimento è quello di seguito riportato:

- R.D. n. 773/1931 - *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*
- R.D. n. 635/1940 - *Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.*
- D.Lgs. n. 222/2016 - *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, Allegato Tecnico*
- D.M. 19/08/1996 - *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo*
- D.M. 18/03/1996 - *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*
- D.M. 10/03/1998 - *Criteri generali per la sicurezza antincendio*
- L.R. n. 38 del 29/12/2016 - *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*
- D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014 - *Recepimento dell' Accordo ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'organizzazione e l' assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.*
- circolare del Ministero dell'Interno (*Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*) **n. U.0011464 del 19 giugno 2017**
- Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 (*Direttiva Piantedosi*)

3. LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: DEFINIZIONI

Per prima cosa occorre definire quali siano le Manifestazioni definibili come Pubblico Spettacolo (regolate dal T.U.L.P.S. e dal suo Regolamento di attuazione) e quali siano invece fuori dalla definizione. Si riprende quindi quanto stabilito nella guida redatta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia "Le Manifestazioni ed i Locali di Pubblico Spettacolo-Indicazioni procedurali e di prevenzione incendi per le Commissioni di Vigilanza".

3.1. Definizione di locale di "pubblico spettacolo"

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un **insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto)** destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:

- locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
- stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).

2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/1996:

- teatri;
- cinematografi;
- cinema-teatri;
- auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- sale da ballo e discoteche;
- teatri tenda;
- circhi;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico;
- locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc. e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza.

4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stationamento del pubblico (sedie, panche, spalti, gradinate...), dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo.

5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stationamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto).

6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:

- locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
- modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
- aree libere per il ballo;
- dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.

7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale.

8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.).

9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013).

10. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/03/2013).

3.2. Locali ed attività non rientranti nella definizione di "locale di pubblico spettacolo"

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

1. i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e

IN SINTESI

Il concetto di **locale** di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune, transennamenti ...);
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- accesso libero senza sovrapprezzo;
- è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
- non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
- evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale,
- evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)¹;

2. le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/1996:

- i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

3. gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;

4. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

5. sagre, fiere e mercati di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

6. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

7. impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

8. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

9. convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;

10. singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.);

¹ Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

11. **feste private**, quelle che si svolgono in luoghi di privata dimora, non aperti al pubblico ed in cui intervengono esclusivamente amici e parenti dell'organizzatore, o comunque una cerchia determinata di persone.

12. eventi che si realizzano spontaneamente e non ricorrenti (ad esempio festeggiare la vittoria ai mondiali di calcio)

IN SINTESI

Riepilogo delle principali tipologie di manifestazioni pubbliche e relativa normativa di riferimento

Riunioni in luogo pubblico	art. 18 Tulpas – Titolo II – Capo I
Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimenti	artt. 68 e 69 del Tulpas – Titolo III – Capo I
Spettacolo viaggianti	art. 69 Tulpas
Manifestazioni sportive	art. 68 Tulpas, art. 123 Reg. Tulpas e art. 9 C.d.S.
Accensioni pericolose	art. 57 Tulpas – Titolo II – Capo V
Processioni e Cortei	art. 25 Tulpas – Titolo II – Capo II
Pesche di beneficenza e lotterie	D.P.R. 430/2001
Fiere e Sagre	Legge Regionale 28.11.2008, n. 31, Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 e dalle relative norme di attuazione
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande	Legge regionale 38 del 29.12.2006 , D.L 09/02/2012, art. 41, convertito in legge 04/04/2012 n. 35

4. LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Fermo restando i regimi amministrativi vigenti per le manifestazioni di cui al quadro normativo sopra riportato, le presenti linee guida si applicano agli eventi e/o manifestazioni pubbliche di cui in premessa.

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n. 13/9/CR8C/C/ del 5 agosto 2014. Tale accordo è stato recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014 concernente *l'organizzazione e l'assistenza sanitaria* negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere appunto **calcolata dall'organizzatore dell'evento** applicando i punteggi di cui all'**allegato A**. In base al risultato ottenuto è quindi possibile individuare il livello di rischio esplicitato nella tabella che segue:

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO	LIVELLO DI RISCHIO DELLA MANIFESTAZIONE
Minore o uguale a 10	Basso
Compreso tra 11 e 20	Medio
Superiore o uguale a 21	Alto

Il punteggio così ottenuto è da utilizzare per definire gli adempimenti normativi che si dovranno osservare. Infatti, l'organizzatore, calcolato il rischio e compilando l'**allegato B** di cui al successivo paragrafo 7.1, viene guidato nell'individuazione delle misure caratterizzanti il modello organizzativo di gestione dell'evento che sarà, pertanto, proporzionato alla complessità della manifestazione.

Tale **allegato B** sarà utile all'organizzatore per fornire al Comune le informazioni e la documentazione atte alla valutazione delle più adeguate misure di safety e security nonché per fornire al Sindaco tutti gli elementi utili per esercitare la sua discrezionalità per l'eventuale successiva trasmissione alla Prefettura delle istanze relative a taluni eventi.

5. MISURE DI SAFETY E SECURITY

5.1. Definizione di SAFETY e SECURITY

(così come definite nel manuale di buone pratiche "come organizzare in sicurezza eventi e manifestazioni" realizzato comitato Regionale Pro loco Piemonte)

Per **safety** si vuole intendere la garanzia della sicurezza delle persone coinvolte a vario titolo nel contatto con l'organizzazione, con percorsi, luoghi, attrezzature ed altro, persone a cui l'organizzatore deve garantire il minore livello di rischio possibile da eventuali danni.

Per **security** si intende la sicurezza connessa con l'ordine pubblico, difese da intrusioni, da atti vandalici, da azioni terroristiche, da atti tendenti a ledere l'incolumità fisica dei partecipanti e degli operatori, financo ad attentare alla loro vita.

Security e Safety sono tra loro interconnesse, nonostante registrino protagonisti diversi per la loro realizzazione.

5.2. Le misure di SAFETY

La safety è certamente affidata agli organizzatori dell'evento, mentre la Security quasi totalmente alle Forze dell'Ordine.

Alla luce delle circolari sino ad oggi emanate dai vari Enti le condizioni necessarie di safety da accertarsi nell'organizzazione di un evento in sicurezza sono essenzialmente le seguenti:

- avere contezza della capienza delle aree su cui si va a svolgere l'evento: fiera, sagra, notte bianca, concerto ecc.... utile anche per la comunicazione da inviarsi preventivamente al 118 (D.G.R 59-870 del 29.12.2014) con indicazione del fattore di rischio che consente loro di individuare quanto personale sanitario è necessario per ogni tipo di manifestazione;
- si consiglia sempre la stipula di una assicurazione ad hoc per la copertura dell'intera manifestazione;
- percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi (*non fattibile per le manifestazioni di tipo dinamico ove le persone entrano ed escono da più varchi In questo caso è sufficiente individuare con idonea cartellonistica le vie di fuga*)
- le chiusure delle strade vanno tutte presidiate e monitorate e sul luogo della manifestazione bisogna far sì che vi sia un numero adeguato di personale di vigilanza;
- lasciare corridoi liberi da affollamento cosiddette zone calme;
- percorsi per mezzi di soccorso di larghezza minima di mt. 3,50, altezza libera superiore ai 4 m, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico non inferiore alle 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 t su quello posteriore con passo di 4 m).
- verificare, nel caso di concerti ed altre attività rumorose, i limiti di emissione ed immissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e richiesta eventuali deroghe;
- per le manifestazioni pubbliche è prescritta la presenza di addetti di tipo "C" in attività a rischio di incendio elevato, secondo il D.M 10 marzo 1998 (la circolare Piantedosi del 17 luglio 2018 ha definito con chiarezza la materia);
- qualora non si disponga di impianto di diffusione sonora e/o visiva per gli avvisi al pubblico, utilizzare eventualmente i microfoni dei gruppi che esercitano attività di intrattenimento, utile sarebbe avere disponibilità di display luminosi portatili da installare sulle principali vie di accesso anche se potrebbero avere un costo non indifferente;
- predisposizione da parte del Comune di apposita ordinanza sindacale che contenga i seguenti precetti:
 1. *al di fuori degli esercizi pubblici, con esclusione dei dehors autorizzati, dalle ore 21,00 del _____ e sino alle ore _____ del _____, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro;*

2. di vietare altresì la vendita e la somministrazione di prodotti classificati come superalcolici trascorse le ore 24:00 fino al termine della manifestazione;

3. di consentire invece dalle ore 21,00 del _____ alle ore _____, del _____ l'asporto di bevande dai pubblici esercizi esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

5.3. Le misure di SECURITY

I servizi di security invece che si ritengono necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'evento, a tutela dell'ordine e della sicurezza dell'evento medesimo, si possono di seguito riassumere:

- sopralluoghi e verifiche per verificare la mappatura di eventuali sistemi di video sorveglianza;
- sensibilizzare gli organizzatori sulle attività di prevenzione (attività di stewarding);
- servizi di vigilanza (polizia locale) con un numero adeguato di operatori in base alla portata dell'evento;
- comunicazione art. 18 TULPS alla Questura. La finalità della comunicazione è esclusivamente l'avviso all'autorità di P.S. al fine di consentirne la valutazione circa la necessità di predisporre una adeguata vigilanza da parte delle Autorità preposte all'Ordine e Sicurezza pubblica (secondo un principio di ragionevolezza e di non eccedenza) ovvero di esprimere un diniego in presenza di cause ostative;
- sensibilizzazione degli operatori in servizio affinché mantengano un elevato livello di attenzione, anche con interventi finalizzati a prevenire l'introduzione di oggetti pericolosi e atti ad offendere;
- valutare anche l'installazione di barriere anti-auto per impedire l'accesso ai veicoli nelle aree pedonali come riportato nelle ultime disposizioni delle Questure, evitando di installare transenne, new jersey, barriere e ostacoli pericolosi al regolare flusso delle persone.

6. ITER AUTORIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Chiunque intenda svolgere una manifestazione pubblica dovrà predisporre una serie di documenti che variano a seconda della tipologia della manifestazione stessa e della relativa normativa di riferimento.

6.1. Classificazione principale

Allo scopo di chiarire quale sia l'iter in ciascuna delle tipologie, sono state predisposte le seguenti tabelle 1 e 2.

La prima ed importante classificazione è quella tra:

- Manifestazione di Pubblico Spettacolo (cfr. par. 3.1) - utilizzare la Tabella 1
- Manifestazione diversa dal Pubblico Spettacolo (cfr. par. 3.2) - utilizzare la Tabella 2

TABELLA 1 - Manifestazioni di Pubblico Spettacolo

Tipo di manifestazione	Riunioni e manifestazioni in luogo pubblico	Funzioni e cerimonie religiose fuori dai luoghi di culto, processioni anche civili nelle vie pubbliche	Manifestazioni sportive non agonistiche	Spettacoli e trattenimenti pubblici				
				con meno di 200 partecipanti e termine entro ore 24 del giorno di inizio	con meno di 200 partecipanti e termine entro ore 24 del giorno di inizio	con meno di 200 partecipanti e termine oltre ore 24 del giorno di inizio	con più di 200 partecipanti	con più di 200 partecipanti
				all'aperto	al chiuso in locali ¹	al chiuso in locali ¹	all'aperto	al chiuso in locali ¹
Inquadramento normativo	T.U.L.P.S. art. 18	T.U.L.P.S. art. 25	T.U.L.P.S. art. 123	T.U.L.P.S. art. 68	T.U.L.P.S. art. 68, R.D. n. 635/1940 art. 141 c. 2	T.U.L.P.S. art. 68 e 80	T.U.L.P.S. art. 68	T.U.L.P.S. art. 68 e 80
Procedura	Comunicazione almeno 3 giorni prima			S.C.I.A.		Istanza		
Documenti da allegare	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	-	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Certificazione impianti	Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato (verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti)	Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato (verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti)	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE Certificazione impianti	Relazione di progetto
A chi va presentata	QUESTORE			COMUNE tramite posta elettronica certificata (PEC) S.U.A.P. del Comune (solo per somministrazione temporanea alimenti e bevande)				
Atto conclusivo	Nessuno			Nessuno	Licenza di pubblico spettacolo		Licenza di pubblico spettacolo e dichiarazione di agibilità dei locali a seguito di parere rilasciato dalla Commissione di Vigilanza	
Altri Enti/Soggetti coinvolti	(a discrezione del Questore) Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica			(a discrezione del Sindaco in caso di particolari criticità) PREFETTURA				(a discrezione del Presidente della Commissione di Vigilanza in caso di particolari criticità) PREFETTURA
				(a discrezione del Prefetto) Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato con Comandante Provinciale VVF				(a discrezione del Prefetto) Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato con Comandante Provinciale VVF
								Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo
Da presentare su richiesta	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE			PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE				
Eventuale attività secondaria e accessoria				Somministrazione temporanea alimenti e bevande				
Normativa di riferimento				Legge Regionale 29.12.2006, n. 38 D.L. 09/02/2012 n. 5, art. 41, convertito in L. 04/04/2012 n. 35				

¹ ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico

TABELLA 2 - Manifestazioni diverse dal Pubblico Spettacolo

Tipo di manifestazione	Manifestazioni in luogo pubblico diverse dal pubblico spettacolo	
	Espositive, commerciali, gastronomiche, eventi complessi ¹	Manifestazioni sportive agonistiche
Inquadramento normativo	Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 (Direttiva Piantedosi)	Art. 9 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada)
Procedura	Comunicazione almeno 15 giorni prima	Istanza
Documenti da allegare	TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PIANO DI SOCCORSO SANITARIO (comunicazione al 118) Copia trasmissione al Corpo Carabinieri	
A chi va presentata	COMUNE	
Atto conclusivo	Nessuno Eventuale richiesta di integrazioni oppure divieto	Autorizzazione
Altri Enti/Soggetti coinvolti	Prefettura	
Eventuale attività secondaria e accessoria	Spettacoli e trattenimenti pubblici Somministrazione temporanea alimenti e bevande Commercio su area pubblica	
Normativa di riferimento	T.U.L.P.S. art. 68, 80, 123 R.D. n. 635/1940 art. 141 c. 2 Legge Regionale 12/11/1999, n. 28 Legge Regionale 29/12/2006, n. 38 D.L. 09/02/2012 n. 5, art. 41, convertito in L. 04/04/2012 n. 35	
1. Notti bianche, fiere, sagre, sfilate carnevalesche, street food, ecc.		

6.2. Manifestazioni complesse

Non di rado si è in presenza di manifestazioni complesse caratterizzate dalla concomitanza di più eventi diversi tra loro (somministrazione, pubblico spettacolo, fiera) di fronte a tali situazioni, a tutela del bene primario della pubblica incolumità e da un punto di vista autorizzativo, ciascun evento dovrà essere trattato distintamente, sulla base della normativa specifica in vigore tenuto conto degli aspetti di security e safety.

6.3. Ulteriori adempimenti autorizzativi

Qualora ricorra il caso dovranno inoltre essere attivate tutte le ulteriori procedure autorizzative specifiche di cui si riporta qui appresso un estratto:

6.3.1. Comunicazione per manifestazione di sorte locale

Lotteria locale, tombola, pesca o banco di beneficenza

Normativa di riferimento	D.P.R. 26/10/2001 n. 430
Ufficio competente	Servizio Vigilanza Urbana
Modalità	Comunicazione
Modulistica	Scaricabile dal sito del Comune di La Loggia

6.3.2. Autorizzazione temporanea all'esercizio di attività circense e burattini

Normativa di riferimento	Art. 69 T.U.L.P.S.
Ufficio competente	Servizio Vigilanza Urbana
Modalità	Domanda
Modulistica	Scaricabile dal sito del Comune di La Loggia

6.3.3. Occupazione temporanea suolo pubblico

Normativa di riferimento	Regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.
Ufficio competente	Servizio Vigilanza Urbana
Modalità	Domanda
Modulistica	Scaricabile dal sito del Comune di La Loggia

6.3.4. Deroga al superamento dei limiti acustici

(Ad esclusione di piazza Cavour, piazza Einaudi, palestra scuola media, parco villa Carpeneto, parco villa Galli)

Normativa di riferimento	L. 26/10/1995 n. 447, L.R. 20/10/2000 n. 52, D.G.R. 27/06/2012 n. 24-4049, PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCA) approvato con D.C.C. n. 15 del 4/5/2005 e successiva modifica del 2012
Ufficio competente	Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente

Modalità	Domanda
Modulistica	Scaricabile dal sito del Comune di La Loggia

7. IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

In tutti i casi in cui l'organizzatore di una manifestazione è tenuto a predisporre un "Piano di emergenza ed evacuazione" significa che è tenuto a valutare preventivamente i rischi che la stessa comporta (estrinseci, in relazione al contesto, ed estrinseci cioè propri della manifestazione stessa a prescindere dal luogo).

Obiettivo del Piano deve essere la **dimostrazione dell'esistenza di una organizzazione** adatta a mettere al centro dell'attenzione la persona e la sua salvaguardia. Per raggiungere lo scopo l'organizzatore deve:

- **conoscere le caratteristiche delle persone che parteciperanno all'evento** ovvero:
 - **il numero stimato**
 - **l'età prevalente** (<25 anni, compresa tra 25 e 65 anni, >65 anni)
 - **le condizioni psico-fisiche** (rilassata, eccitata, aggressiva)
 - **il comportamento in caso di emergenza**
- **analizzare il contesto in cui si svolgerà la manifestazione**
 - **accessibilità ai mezzi di soccorso**
 - **delimitazioni**
 - **pericoli potenziali**
- **utilizzare personale formato ed addestrato** nella gestione di comportamenti collettivi e all'orientamento verso azioni utili alla sicurezza e alla salvaguardia
- **individuare i percorsi e le vie d'esodo**
- **pianificare una comunicazione di emergenza efficace**

Al fine di agevolare gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, gli uffici comunali competenti al controllo dei *Piani di Emergenza ed Evacuazione* predisposti dagli stessi organizzatori e preposti all'eventuale rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi, nonché gli altri soggetti istituzionali (Questure, Commissioni di Vigilanza, Forze dell'Ordine, Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, etc.) è stato predisposto l'**allegato B** che consiste in una check-list che funge anche da traccia per la stesura dei Piani in questione.

7.1. Contenuti minimi dei Piani di emergenza ed evacuazione

7.1.1. La relazione

I Piani di emergenza ed evacuazione devono contenere le seguenti informazioni, redatte utilizzando l'**allegato B**, opportunamente contestualizzate alla manifestazione in oggetto (potrebbe quindi non essere possibile compilare tutti i punti):

1. DATI GENERALI

- 1.1. Descrizione dell'evento
- 1.2. Date e orari
- 1.3. Organizzatore
- 1.4. Responsabile della sicurezza
- 1.5. Responsabile degli operatori di sicurezza
- 1.6. Rubrica contatti telefonici per urgenze

2. LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

- 2.1. Area di svolgimento della manifestazione
- 2.2. Accessibilità mezzi di soccorso
- 2.3. Individuazione aree di ammassamento e viabilità per i mezzi di soccorso
- 2.4. Servizi igienici

2.5. Parcheggio e viabilità

3. PERCORSI DI ACCESSO E DEFLUSSO

3.1. Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

3.2. Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

4. CAPIENZA E VARCHI DI ACCESSO

4.1. Luoghi o strutture all'aperto di tipo permanente

4.1.1. Capienza

4.1.2. Partecipazione prevista

4.2. Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

4.2.1. Capienza

4.2.2. Numero varchi e larghezza minima

4.2.3. Contingentamento accessi

4.2.4. Controllo accesso di veicoli non autorizzati

5. SUDDIVISIONE IN SETTORI

5.1. Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

5.2. Luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico

5.2.1. Affollamento >10.000 e <= 20.000 persone

5.2.2. Affollamento > 20.000 persone

6. PRESID ANTINCENDIO

6.1. Mezzi portatili di estinzione - estintori

6.1.1. Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

6.1.2. Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

6.2. Impianti idrici antincendio

6.2.1. Affollamento > 10.000 e <= 20.000 persone

6.2.1.1. Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

6.2.1.2. Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

6.2.2. Affollamento > 20.000 persone

6.2.2.1. Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanente

6.2.2.2. Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico

6.3. Presenza di sostanze e materiali combustibili

6.3.1. Presenza banchi a GPL non alimentati da rete di distribuzione

6.3.2. Posizionamento dei banchi

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI

7.1. Valutazione dei rischi

7.2. La diffusione delle informazioni

7.3. Il dettaglio delle misure adottate

8. OPERATORI

8.1. Ulteriori operatori

9. ASSISTENZA SANITARIA

9.1. Comunicazione a Struttura Complessa Emergenza Territoriale 118

9.2. Prestazioni da garantire

10. MISURE ORGANIZZATIVE PER RISCHI SPECIFICI

10.1. Malore o infortunio

10.2. Principio d'incendio

10.3. "Black out" elettrico

10.4. Temporale con presenza di forte vento

10.5. Panico per evento imprevedibile

11. CHIAMATE DI SOCCORSO

12. MISURE DI COORDINAMENTO

12.1. Informativa alle forze di Polizia

12.2. Dotazione del personale

12.3. Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato

12.4. Individuazione di spazi informativi, di assistenza e di primo soccorso

12.5. Sopralluogo preliminare

12.6. Avvisi per il pubblico

12.7. Sgombero preventivo dell'area e controllo delle transenne installate

7.1.2. La planimetria

I Piani di emergenza ed evacuazione devono essere corredati con una o più planimetrie a seconda della complessità dell'evento che evidenzino chiaramente le seguenti informazioni:

1. Individuazione area svolgimento evento
2. Individuazione delle strutture presenti (bancarelle, autonegozi, palchi, pedane, gonfiabili, attrazioni, sedie, spalti...)
3. Individuazione percorsi di accesso all'area
4. Individuazione percorsi di deflusso del pubblico (vie di fuga)
5. Suddivisione della zona spettatori in settori (eventuale)
6. Individuazione presidi antincendio
7. Individuazione operatori della sicurezza
8. Individuazione mezzi di soccorso
9. Individuazione sistemi di comunicazione di emergenza
10. Individuazione punto informazioni


8. AREE TIPIZZATE DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Al fine di agevolare la predisposizione dei Piani di emergenza ed evacuazione e delle planimetrie ad essi allegate, sono state riepilogate qui appresso alcune informazioni riguardo le dotazioni e le caratteristiche di alcune aree del comune di La Loggia utilizzate abitualmente per le manifestazioni pubbliche.

Qualora soggetti privati, associazioni, ecc... intendano organizzare pubblici spettacoli sull'area di piazza Cavour dovranno **obbligatoriamente utilizzare il palco fisso comunale esistente**, per l'installazione di impianti di diffusione sonora, esibizione degli artisti, **ovvero l'area circostante** senza l'installazione di impedimento alcuno per lo stazionamento del pubblico.

8.1. Area estesa: Piazza Cavour, Via Bistolfi, Via Roma, piazza Paolo VI, Via Belli, Viale Maina

8.1.1. Deviazioni traffico e accessi per i mezzi di soccorso







Legenda:

	Area della manifestazione		
	Percorsi di accesso per i mezzi di soccorso		Deviazione del traffico veicolare

8.1.2. Chiusure accessi, idranti, presidi polizia locale, DAE



Legenda:

	Area della manifestazione		Idrante sottosuolo
	Chiusure degli accessi		D.A.E.

9. LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

La somministrazione di alimenti e bevande è un'attività commerciale che consiste nella preparazione di cibi e bevande (cucina), posti in vendita e consumati sul posto (somministrazione), in aree attrezzate (sedie, tavoli, bicchieri, piatti), con contestuale fornitura del servizio assistito (attività manuale finalizzata alla somministrazione, effettuata mediante l'utilizzazione delle attrezzature all'uopo destinate).

L'obiettivo di tale attività nelle manifestazioni/eventi è quella di assaggiare/degustare/mangiare, consumare in compagnia cibi e bevande, in occasioni particolari, dietro pagamento del corrispettivo.

Si ritiene opportuno comprendere in questa categoria di eventi i pranzi, le cene, le castagnate, le polentate, la mescita di vini e distillati nonché tutti gli eventi caratterizzati dalla preparazione e/o distribuzione al pubblico di alimenti e bevande, sebbene in forma temporanea poiché collegata ad un evento/manifestazione.

La norma di riferimento in Piemonte è la L.R 29/12/2006 N. 38 e, dal punto di vista igienico-sanitario, la D.G.R 14/09/2018, n. 19-7530

Da un punto di vista amministrativo, l'attività di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP, ossia allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di La Loggia.

Tuttavia, come da indicazioni operative contenute nella D.G.R 14 settembre 2018, n. 19-7530, qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel corso delle manifestazioni temporanee non abbia finalità imprenditoriale, è anche possibile trasmettere al Comune la documentazione indicata nella sopra richiamata delibera della Giunta Regionale e sul sito comunale senza il tramite del SUAP, ma inviandola direttamente alla PEC (Posta Elettronica Certificata) istituzionale dell'Ente ed all'ASL (SCIANS).

10. INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI

La Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “ Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” all’art. 15 (esercizio di attività accessorie), stabilisce che le autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione al pubblico abilitano altresì all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande.

Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l’esecuzione di musica dal vivo senza lo svolgimento di attività danzante offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre per piccolo trattenimento musicale e non locale di pubblico spettacolo, l’attività deve essere svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Utilizzo degli spazi. L’attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire **nell’ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell’esercizio** e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.

b) **Ingresso gratuito.** L’ingresso all’esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alla precedente lettera a) , indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento.

c) **Divieto di maggiorazione dei prezzi.** E’ vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall’esercizio.

e) Complementarietà dell’attività di spettacolo e trattenimento. L’attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

f) **E’ vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento** disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l’attività di somministrazione (richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass media, biglietti di invito.....);

g) vengano rispettate altresì le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi.

Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale **all’esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione**, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, le diffusioni sonore dovranno rispettare le vigenti normative in materia di inquinamento acustico, adottando tutte le misure necessarie a non pregiudicare il riposo e la quiete dei residenti, nonché la vivibilità nelle aree interessate, in un’ottica di tutela della salute pubblica e nel rispetto delle seguenti regole: – specifico contenimento delle emissioni sonore e del volume della musica entro un ragionevole limite di accettabilità e comunque nei limiti previsti da eventuali Regolamenti e normative disciplinari la materia.

Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): gli articoli 68, 69 e 80 per l’esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati di cui alle lettere a), b), c) e f) devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo. E' sufficiente, infatti, la ricorrenza **anche solo di uno o di alcuni** di questi per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità.